



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/03872 Del: 21/05/2013 Esecutivo da: 21/05/2013 Proponente: Direzione Avvocatura
--

OGGETTO:

SOC. VISHNU LAKSHMI JI SAS ED ALTRI Rimborso contributo unificato a seguito sentenza TAR Toscana n. 388/2013

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

Preso atto che, con atto ritualmente notificato, la Società VISHNU LAKSHMI JI SAS ed altri 23 proponevano ricorso, avanti il TAR della Toscana, per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco n. 2012/370 avente ad oggetto *"il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,15 su tutto il territorio comunale"*.

Vista la sentenza n. 388/2013 con cui il TAR della Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso....., *"lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza 11 dicembre 2012 prot. N. 2012/370 del Sindaco di Firenze. Compensa le spese di giudizio tra le parti."*

Vista la nota in data 2.4.2013 con cui l'Avv. Agnese Del Nord, legale di controparte, richiede il rimborso del contributo unificato di cui al suddetto ricorso, che risulta di complessivi € 650,00.

Rilevata la necessità di provvedere al rimborso della suddetta somma.

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati generici, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

DETERMINA

1) di dare atto che la somma di € 650,00, da corrispondere alla Società VISHNU LAKSHMI JI SAS anche per gli altri 23 ricorrenti, a titolo di rimborso spese del contributo unificato di cui alla sentenza del Tar della Toscana n. 388/2013, farà carico all'impegno n. 13/3611 assunto con determinazione n. 13/3342

2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Attività Economiche in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso.

Firenze, li 21/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	13/003611	12	650

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 21/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

